

Codice DB2017

D.D. 9 maggio 2013, n. 344

Ditta SAN PELLEGRINO S.p.A con sede legale in Milano, Via Lodovico il Moro n. 35. Autorizzazione igienico sanitaria all'utilizzo nuovo impianto di soffiaggio bottiglie PET di grande capacita'; all'imbottigliamento dell'acqua di sorgente "Ormea" in contenitori di PET di grande capacita' e formati tradizionali presso lo stabilimento di Ormea (CN), Localita' Crescione, ad integrazione precedente D.D. n. 15 del 19.02.03.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare - sotto il profilo igienico sanitario - la Ditta SAN PELLEGRINO S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lodovico il Moro n. 35, (omissis), e stabilimento in Ormea (CN), Località Crescione, strutturato come da planimetria in “allegato A” alla presente determinazione:

– all’utilizzo del nuovo impianto di soffiaggio bottiglie in PET di grande capacità, oltre i due litri, installato in linea con l’esistente impianto di imbottigliamento in contenitori di policarbonato, precedentemente autorizzato con D.D n. 15 del 19.02.2003;

– ad integrazione della D.D. n. 15 del 19.02.2003, all’imbottigliamento ai fini della commercializzazione dell’acqua di sorgente denominata “Ormea”:

- in contenitori in PET di grande capacità, oltre i due litri, ottenuti dal soffiaggio di preforme prodotte nello stabilimento di Garessio (CN), Via Ottavio Rovere 41, o acquistate da fornitori esterni munite di idonea certificazione al contatto alimentare, nella tipologia “così come sgorga dalla sorgente” e/o “naturale”, utilizzando la linea di imbottigliamento dedicata a grandi formati sopra citata;

- in contenitori in PET, formati tradizionali fino a due litri, ottenuti dal soffiaggio di preforme prodotte nello stabilimento di Garessio (CN), Via Ottavio Rovere 41, o acquistate da fornitori esterni munite di idonea certificazione al contatto alimentare, nelle tipologie “così come sgorga dalla sorgente” e/o “naturale”, “addizionata di anidride carbonica” e/o “frizzante” e “lievemente addizionata di anidride carbonica” e/o “lievemente frizzante”, utilizzando l’esistente linea di imbottigliamento dedicata ai formati tradizionali precedentemente autorizzata con D.D. n. 230 del 04.12.2007.

Le etichette che contrassegnano i contenitori dell’acqua minerale naturale devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 08.10.2011, n. 176 e dal D.M. 11.09.2003.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. 02.10.2010, n. 22.

Il Dirigente
Gianfranco Corgiat Loia